



# *Repubblica di Lumenaria*

**Legge Ordinaria n. 8 del 18 agosto 2021** - Riforma e organizzazione del Centro Accademico Lumenarese (ex Istituto di Formazione Lumenarese)

## **SEZIONE I - Disposizioni generali**

### Articolo 1

L'IFL, "Istituto di Formazione Lumenarese" diviene il CAL, "Centro Accademico Lumenarese". Esso è diviso in due Dipartimenti: il DSM, "Dipartimento di Studi Micronazionali" e il DSG, "Dipartimento di Studi Generali". Il CAL è gestito dal Ministero della Cultura.

### Articolo 2

1. Il Ministro della Cultura nomina un Direttore a capo del CAL, egli deve possedere almeno un attestato di un corso. La carica di Direttore è a tempo indefinito, egli può essere sostituito dal Ministro della Cultura stesso.

2. Il Direttore supervisiona la formazione dei vari corsi e dei relativi testi proposti agli studenti.

### Articolo 3

I corsi vengono scelti dal Ministro della Cultura, o dal Direttore con l'approvazione del Ministro della Cultura stesso.

## Articolo 4

L'accesso ai corsi è libero e gratuito per tutti i cittadini della Repubblica di Lumenaria che intendano usufruire dei corsi offerti dal CAL.

## Articolo 5

1. La durata del corso è indefinita ed è a discrezione del gestore del corso.

2. Il Ministero della Cultura, terminato il corso, provvederà ad emanare un'ordinanza descrivente in maniera dettagliata l'esame (giorno dell'esame, modalità di svolgimento, tipologia di prova, punteggio minimo per la promozione, casi di invalidazione, commissione d'esame, emanazione degli attestati e varie ed eventuali). L'esame deve essere svolto a non meno di 30 giorni dal completamento del corso.

3. Nel caso in cui il candidato superasse la prova, egli otterrà un Attestato certificante i suoi risultati.

# **SEZIONE II - Dipartimento di Studi Micronazionali**

## Articolo 6

Il DSM è un Dipartimento del CAL dedicato appositamente ed esclusivamente alla formazione micronazionale.

## Articolo 7

I corsi interni al DSM hanno valenza solamente all'interno della Repubblica di Lumenaria.

## Articolo 8

La creazione di gruppi del corso è facoltativa; i gestori del corso sono obbligati ad offrire aiuto ai frequentatori del corso.

## **SEZIONE III - Dipartimento di Studi Generali**

### Articolo 9

Il DSG offre corsi con applicazioni reali gestiti da esperti in materia. Essi devono presentare istanza al Direttore che procederà all'approvazione secondo l'articolo 3.

### Articolo 10

I corsi devono essere articolati secondo un programma preciso da presentare al Direttore prima dell'approvazione.

### Articolo 11

I corsi devono essere organizzati offrendo materiale proveniente da fonti di comprovata qualità. È tassativo testare con prove o compiti appositi i frequentatori del corso.

### Articolo 12

È obbligatoria la creazione di un gruppo del corso adibito alla spiegazione suppletiva o personalizzata di quanto offerto nel canale e allo svolgimento di prove o compiti.

## Articolo 13

I corsi mirano alla formazione di competenze personali e allo sviluppo della propria cultura personale. Gli Attestati sono puramente indicativi e non usufruibili nel reale, hanno l'esclusiva funzione di certificare se le competenze son state acquisite o meno.

*Lumenaria, addì 18/08/2021*

*Andrea Pavolini*